



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
138	01/08/2022	17	8

Oggetto:

Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 3 del 08/01/2020 per l'impianto di trattamento RSB finalizzato alla produzione di CSS, sito presso edificio ex MVA dello STIR di Caivano (NA).

Societa' A2A Ambiente S.p.A.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI:

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06, ss.mm.ii.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612, ss.mm.ii.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 ss.mm.ii., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2022 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 3 del 08/01/2020.

PREMESSO:

- a. che con D.D. n. 3 del 08/01/2020, che integralmente si richiama, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla società A2A Ambiente S.p.A. per l’impianto di trattamento rifiuti stoccati in balle (RSB) finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario presso edificio ex EX MVA dello STIR di Caivano (NA);
- b. che, con nota PEC del 08/06/2022, la società A2A Ambiente S.p.A. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale per l’impianto indicato al punto a.;
- c. che a titolo di tariffa istruttoria, richiesta dal D.M. 58/2017 e dalla DGRC 43/2021 e dovuta a pena di irricevibilità dell’istanza, la società ha versato alla Regione Campania la somma di euro 2.025,00 (due distinti bonifici, rispettivamente di euro 300 e di euro 1.725,00) trasmettendo le relative ricevute in allegato all’istanza di modifica;
- c. che con successiva nota PEC del 12/07/2022 la società A2A Ambiente S.p.A. ha trasmesso ulteriore istanza di modifica non sostanziale, soggetta a sola comunicazione allegando documentazione tecnica e versamento per spese istruttorie pari a euro 300.

CONSIDERATO:

- a. che le richieste di modifica da ultimo citate si riferiscono a:
 - a.1. raccolta dei rifiuti liquidi originati dalla gestione dei sistemi ausiliari al processo di trattamento meccanico, per flussi omogenei di produzione. (Riferimento DGR n° 3 del 08/01/2020: Rapporto Tecnico Cap. B.4 punto elenco II.2 e Cap. C.5 Tab.12 – PMC Cap.8).A parziale modifica di quanto indicato in AIA (Rif. AIA_Rapporto Tecnico: Cap. B.4 punto elenco II.2 e Cap. C.5 Tab.12 – PMC Cap.8), i rifiuti liquidi derivanti dalla gestione dei sistemi ausiliari al trattamento non verranno convogliati nei sili e gestiti come flusso unico EER 16 10 02 “Percolati da aree di stoccaggio e trattamento RSB, percolati da biofiltro, acque nere”, bensì gestiti per flussi omogenei funzionali ad una più adeguata classificazione degli stessi e all’individuazione corretta del trattamento finale:
 - EER 19 07 03 PERCOLATI DA AREE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTO, raccolti in due vasche collocate all’interno del capannone di produzione del CSS e successivamente inviati ad impianti di trattamento autorizzati previa caratterizzazione;

- EER 16 10 02 acque di supero biofiltri, raccolte in due sili collocati esternamente al capannone di produzione del CSS e inviate ad impianti di trattamento autorizzati previa caratterizzazione;
- EER 16 10 02 acque di lavaggio scrubber, raccolte nel sedimentatore e inviate ad impianti di trattamento autorizzati previa caratterizzazione;
- EER 20 03 04 ACQUE NERE PROVENIENTI DALLA RETE DI RACCOLTA DEI SERVIZI IGIENICI, raccolte in una vasca Imhof e inviate ad impianti di trattamento autorizzati previa caratterizzazione.

a.2. ridefinizione del monitoraggio analitico del CSS (EER 19 12 10) prodotto dal trattamento del rifiuto in ingresso a seguito della sostituzione della norma tecnica UNI EN 15359:2011 con la UNI EN ISO 21640:2021 (Riferimento AIA DGR n° 3 del 08/01/2020 PMC Cap.8).

Poiché l'AIA dell'impianto prescrive di classificare il CSS prodotto conformemente ai requisiti della norma UNI EN 15359:2011 "Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche" (Rif. AIA-PMC Cap.1), a seguito dell'aggiornamento e della sostituzione di tale norma con la UNI EN ISO 21640:2021, il monitoraggio analitico del CSS prodotto (EER 191210) dovrà essere effettuato come segue:

- anziché sottoporre ad analisi un unico campione rappresentativo mensile del CSS prodotto (PMC Cap. 8), verranno analizzati almeno n° 2 lotti al mese come definito dalla norma UNI EN 21640:2021_capitolo 5.1, lettera c). Inoltre, annualmente, su un lotto rappresentativo, si verificheranno anche Ceneri, Zolfo, IPA, PCB totali, PCDD e PCDF.
- per ciascun lotto campionato, oltre a misurare tutti i parametri già indicati al Cap.8 del PMC, verrà determinato anche lo stagno così come previsto dalla norma tecnica UNI EN ISO 21640:2021.

Come previsto dall'AIA (Rif. PMC Cap.8), inoltre, le modalità di campionamento saranno approfondite in uno specifico piano di campionamento redatto in accordo alla norma UNI EN ISO 21640:2021 (ex. UNI EN 15359:2011) da trasmettere all'Autorità Competente e all'Ente di Controllo prima della comunicazione ex art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

a.3. monitoraggio emissioni diffuse: rettifica metodo di misura (Riferimento AIA DGR n° 3 del 08/01/2020 PMC Cap.3.3).

Per il monitoraggio delle emissioni diffuse di COV e materiale particellare, non verranno utilizzate le norme tecniche riportate al Cap. 3.3 del PMC in quanto le stesse si riferiscono ad emissioni da sorgente fissa. Si utilizzeranno, in alternativa, i metodi di misura sotto elencati, più idonei al monitoraggio delle emissioni diffuse ovvero:

COV: Metodo ISO 16200-1:2001 Qualità dell'aria in ambienti di lavoro — Campionamento e analisi di COV mediante desorbimento di solventi/gascromatografia;

Materiale particellare: Metodo Unichim 1998:2013 Ambienti di lavoro – Determinazione della frazione inalabile delle particelle aerodisperse – Metodo gravimetrico;

a.4. revisione della scheda "INT4 - recupero/smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi", viziata, nella versione precedente, da un errore materiale di compilazione L'impianto, infatti, è autorizzato a ricevere i codici EER 19.12.10 e EER 19.12.12 per un quantitativo totale di 400.000 tonnellate/anno (SCHEDE IN4 pag 1/7) e la potenzialità nominale/effettiva autorizzata dell'impianto è da intendersi in kg/h anziché t/h (SCHEDE IN4 pag 5/7);

a.5 aggiunta di n° 4 nastri trasportatori per il trasferimento (bypass) del CSS Flusso I dal demetallizzatore alla pressa imballatrice allo scopo di confezionare anche tale flusso in balle, quando necessario, ai fini del conferimento a destino. Tale assetto comporterà la contestuale deviazione del Flusso II, attraverso un sistema di bypass già esistente, alla pressa walking floor per il caricamento diretto sui mezzi (modifica soggetta a sola comunicazione);

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 14/07/2022, ha trasmesso il proprio parere definitivo, riportante esito favorevole;

c. che, alla luce della documentazione tecnica trasmessa dalla società, delle risultanze istruttorie e del succitato parere dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope", a firma dei prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina – verificato che le modifiche proposte non comportano impatti significativi rispetto allo

stato già autorizzato, prevedendo invece soluzioni migliorative dal punto di vista ambientale - è possibile attestare che le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali e ammissibili, ai sensi dell'art. 29 nonies D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. n. 925 del 06/12/2016 "Linee guida A.I.A.";
d. che, con riferimento alla L.R. n. 59/2018, la società ha dichiarato che non sono stati incaricati professionisti esterni per la redazione della documentazione tecnica presentata, pertanto nessuna dichiarazione è prevista in accordo alla legge regionale 59 del 29/12/2018.

RITENUTO:

- a. di autorizzare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 3 del 08/01/2020 alla società A2A Ambiente S.p.A. per l'impianto di trattamento rifiuti stoccati in balle (RSB) finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario presso edificio ex EX MVA dello STIR di Caivano (NA);
- b. di prendere atto della modifica di cui al punto a.5;
- c. di aggiornare il citato D.D. n. 3/2020,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di autorizzare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, la modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 3 del 08/01/2020 alla società A2A Ambiente S.p.A. per l'impianto di trattamento rifiuti stoccati in balle (RSB) finalizzato alla produzione di combustibile solido secondario presso edificio ex EX MVA dello STIR di Caivano (NA);
2. **di prendere atto** della modifica di cui al punto a.5;
3. **di aggiornare** il citato D.D. n. 3/2020,
4. **di precisare** che le modifiche richieste sono descritte dettagliatamente in premessa e s'intendono qui integralmente riportate;
5. **di precisare** che le modifiche richieste sono state valutate in corso di istruttoria e confluite nel rapporto tecnico e nel piano di monitoraggio e controllo aggiornati e verificati con la collaborazione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nonché nell'ulteriore documentazione tecnica relativa alla modifica soggetta a sola comunicazione, allegati al presente provvedimento;
6. **di precisare** che Il rapporto tecnico e il piano di monitoraggio e controllo, parti integranti e sostanziali del D.D. n. 3 del 08/01/2020, con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale sono sostituiti da quelli aggiornati, allegati al presente provvedimento e integrati dalla documentazione tecnica relativa alla modifica soggetta a sola comunicazione di cui alla nota PEC inviata in data 12/07/2022;
7. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale richiamata nel D.D. n. 3 del 08/01/2020 e della documentazione allegata alle comunicazioni di modifica non sostanziale, trasmesse con nota PEC del 08/06/2022 e del 12/07/2022;
8. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nel rapporto tecnico allegato al presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale;
9. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
10. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituiti dall'A.I.A.;
11. **di prescrivere** che la società, ai sensi dell'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale ne dia comunicazione a questa UOD.

Alla comunicazione dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che l'impianto è conforme al progetto approvato, così come modificato dal presente provvedimento e a tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi.

L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare l'effettiva conformità dell'impianto;

12. **di prescrivere**, che, prima di dare esecuzione alla variazione autorizzata col presente provvedimento, dovranno essere ottemperati gli adempimenti relativi ad eventuali aggravii del rischio incendio e/o a comunicazioni da inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco, nel rispetto di quanto prescritto dal DM 18/10/2019. La modifica dovrà essere realizzata compatibilmente con quanto previsto dalla DGR 223/19;

13. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare ulteriori modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

14. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD, la presente modifica non sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

15. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

16. **di notificare** il presente provvedimento alla A2A Ambiente S.p.A.

17. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

18. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta